

**Audizione della  
Sottosegretaria di Stato On. Vannia Gava**

presso la Commissione 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo) del Senato

Atto n.60

**(Affare sulla gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi sul  
territorio nazionale)**

**Roma, 14 marzo 2019**

## PREMESSA

Onorevole Presidente,

Onorevoli Senatori,

vi ringrazio per l'occasione di illustrare quanto il Governo sta facendo sul tema della gestione del combustibile (nucleare) esaurito e dei rifiuti radioattivi (<sup>1</sup>).

Intendo condividere con voi lo stato di avanzamento delle attività legate a questo tema, ed in particolare sui seguenti punti:

- definizione del *Programma Nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi (PN)* provenienti da attività civili;
- procedura di localizzazione del Deposito Nazionale per i rifiuti radioattivi.

### [DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE PER LA GESTIONE DEL COMBUSTIBILE ESAURITO E DEI RIFIUTI RADIOATTIVI (PN) PROVENIENTI DA ATTIVITÀ CIVILI]

Il PN illustra come l'Italia intende attuare la propria politica nazionale per la gestione responsabile e sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, quando questi derivano da attività civili, al fine di rispettare gli obiettivi della Direttiva 2011/70/Euratom e, in modo particolare, quello di evitare di imporre oneri indebiti alle future generazioni.

La definizione di tale programma è disciplinata dal D.Lgs 45/2014 di attuazione della citata direttiva Euratom e lo stesso doveva essere trasmesso alla Commissione europea entro il 23.08.2015.

La redazione dello schema di PN, effettuata congiuntamente dalle competenti direzioni generali del MATTM e dal MISE, è stata ultimata nell'agosto 2015 ma, per la sua natura e per i suoi contenuti, è stato ritenuto opportuno sottoporre lo schema di PN alla procedura di VAS di cui al D.Lgs 152/2006. Al riguardo, i competenti uffici ministeriali del MATTM e del MISE hanno già ottemperato alla redazione del *Rapporto preliminare*, del *Rapporto ambientale*, della *Sintesi non tecnica* e all'analisi delle risultanze della consultazione pubblica nazionale e transfrontaliera.

---

(<sup>1</sup>) **NB:** l'utilizzo della dizione “**rifiuti nucleari**” è improprio in quanto non è previsto dalla legislazione italiana vigente in materia che invece prevede le definizioni di “**rifiuti radioattivi**” e di “**combustibile esaurito**”.

La definizione di *rifiuti radioattivi* è presente nell'art. 4, comma 3, lettera i) del D.Lgs 230/1995 e la loro classificazione è disciplinata dal Decreto interministeriale 7 agosto 2015, emanato dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 45/2014.

La definizione di *combustibile esaurito* è presente nell'art. 7-bis, comma 1, lettera b) del D. Lgs 230/1995.

Il parere tecnico ai fini della valutazione ambientale strategica è stato reso dalla Commissione Tecnica Verifica dell'Impatto Ambientale VIA – VAS del MATTM in data 12.12.2017 e dal MIBACT in data 02.02.2018.

Il procedimento amministrativo di VAS si è concluso con l'emanazione del decreto di parere motivato n. 340 del 10.12.2018 da parte del Ministro Costa di concerto con il Ministro Bonisoli.

Tutta la documentazione tecnica e amministrativa del procedimento di VAS è consultabile sul portale delle valutazioni e autorizzazioni ambientali del MATTM <sup>(2)</sup>. Per assicurare gli obblighi di trasparenza previsti dalla citata direttiva Euratom, lo schema di PN è inoltre consultabile sui siti internet istituzionali del MISE e del MATTM.

Attualmente è in corso di esecuzione la fase di *informazione sulla decisione finale* della valutazione ambientale strategica mediante la predisposizione di:

- una *dichiarazione di sintesi*, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 152/2006, in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel PN e come si è tenuto conto del Rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il PN adottato;
- un *piano di monitoraggio ambientale*, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 152/2006, per individuare le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio al fine di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del PN e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive.

Successivamente il PN dovrà essere approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro della salute, la Conferenza unificata e l'Autorità di regolamentazione competente (cioè l'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione - ISIN) e, infine, notificato alla Commissione europea.

La responsabilità per l'attuazione del PN è affidata al MISE e al MATTM che congiuntamente monitorano i progressi compiuti. In particolare, il MISE esercita l'attività di indirizzo e fornisce direttive alla Sogin S.p.A. e ad altre imprese o soggetti attivi nel settore e rilascia le previste autorizzazioni nei confronti dei principali operatori nazionali - avvalendosi del parere tecnico ed indipendente dell'ISIN. Inoltre, è in corso la gestione degli adempimenti, ricadenti sul MISE e sul MATTM, previsti dalla procedura d'infrazione n. 2016/2027 per la mancata trasmissione del PN alla Commissione europea, entro il termine del 23.08.2015 fissato dalla direttiva 2011/70/Euratom, nell'ambito della quale, nella

---

<sup>(2)</sup> <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/1610/2701>

sessione del 17.05.2018, la Commissione ha deciso di adire la Corte di Giustizia dell'UE con la deposizione del ricorso contro l'Italia ex art. 258 TFUE.

## **[PROCEDURA DI LOCALIZZAZIONE DEL DEPOSITO NAZIONALE PER I RIFIUTI RADIOATTIVI]**

Il Deposito Nazionale è una infrastruttura indispensabile per consentire la conclusione dello smantellamento delle centrali nucleari e degli impianti del ciclo del combustibile nucleare nonché per la gestione sicura dei rifiuti radioattivi.

Più in particolare, il Deposito Nazionale sarà destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a *bassa e media attività*, derivanti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari, e all'immagazzinamento, a titolo provvisorio di lunga durata, dei rifiuti radioattivi ad *alta attività* e del combustibile nucleare esaurito provenienti dalla pregressa gestione di impianti nucleari.

Il Deposito Nazionale sarà realizzato all'interno di un Parco Tecnologico, comprensivo di un Centro di studi e sperimentazione, nel quale saranno avviate attività di ricerca di alto profilo sulle nuove metodologie di gestione dei rifiuti radioattivi e su tecnologie di interesse per il territorio che ospiterà il Deposito Nazionale.

La disponibilità del Deposito Nazionale consentirà all'Italia di:

- portare a termine la disattivazione degli impianti nucleari fino allo smantellamento finale per rilasciare, privi di vincoli di natura radiologica, i territori soggetti a pregressa servitù nucleare e smaltire, quindi, i rifiuti radioattivi derivanti dalle operazioni di smantellamento (comparto “energetico”);
- smaltire in condizioni di sicurezza i rifiuti radioattivi provenienti dal comparto “non energetico”, generati dalle applicazioni mediche, industriali e di ricerca, che sono attualmente gestiti dal Servizio Integrato dell'ENEA e da operatori autorizzati alle attività di raccolta di rifiuti radioattivi in attesa del loro trasferimento al Deposito Nazionale;
- rispettare i tempi previsti dagli accordi commerciali stipulati in passato dall'Italia (tramite l'ENEL e la Sogin S.p.A.) con il Regno Unito e la Francia per il rientro in Italia dei rifiuti radioattivi derivanti dalle attività di riprocessamento del combustibile nucleare esaurito italiano;
- garantire il rispetto degli impegni tra la Repubblica Italiana e la Comunità Europea dell'Energia Atomica (EURATOM) sulla gestione dei rifiuti radioattivi presenti nel sito del Centro Comune di Ricerca ubicato nel Comune di Ispra (VA), previsti nell'Accordo transattivo del 27.11.2009;

- garantire una gestione responsabile e sicura dei rifiuti radioattivi onde evitare di imporre oneri indebiti alle future generazioni, come espressamente richiesto dalla Direttiva 2011/70/Euratom.

Le procedure di localizzazione, costruzione ed esercizio del Deposito Nazionale sono interamente disciplinate dal D.Lgs 31/2010, emanato a seguito della delega in materia nucleare conferita al Governo ai sensi dell'art. 25 della Legge 99/2009.

Il processo di localizzazione del Deposito Nazionale deve svolgersi nella massima trasparenza e completezza informativa verso i cittadini, spiegando in modo chiaro i motivi per cui l'Italia, come altri Paesi interessati dalle medesime problematiche, debba farsi carico di una gestione in sicurezza dei propri rifiuti radioattivi.

L'articolo 27, comma 1 del D.Lgs 31/2010 prevede che la Sogin S.p.A. debba definire una proposta di *Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee* (CNAPI) alla localizzazione del Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi, tenendo conto dei criteri della Guida Tecnica n. 29 dell'ISPRA "*Criteri per la localizzazione di un impianto di smaltimento superficiale di rifiuti radioattivi a bassa e media attività*" (emanata il 04.06.2014) e dei criteri fissati in materia dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (IAEA).

Ai fini della validazione dei risultati cartografici e della verifica della coerenza degli stessi con i criteri sopra indicati, ai sensi dell'art. 27, comma 1-*bis* del D.Lgs 31/2010 la proposta di CNAPI è trasmessa all'Autorità di regolamentazione competente (cioè all'ISIN). Successivamente, il predetto ISIN deve trasmettere la relazione di validazione al MATTM e al MISE per il seguito di competenza.

**Ad oggi il MATTM e il MISE sono in attesa di ricevere dall'ISIN la suddetta relazione di validazione e verifica sul recente aggiornamento apportato dalla Sogin S.p.A. alla proposta di CNAPI, che si è reso necessario a causa di aggiornamenti su alcuni database cartografici utilizzati per la redazione della proposta di CNAPI.**

La pubblicazione della proposta di CNAPI aprirà una fase di consultazione pubblica e di condivisione, che terminerà con un Seminario nazionale, al quale saranno invitati a partecipare tutti i soggetti coinvolti ed interessati.

L'esito della consultazione condurrà a una versione aggiornata della carta delle aree che, con il parere dell'ISIN, sarà approvata dai ministeri competenti (MISE di concerto con il MATTM ed il MIT) e assumerà la veste di *Carta Nazionale delle Aree Idonee* (CNAI).

Seguirà una procedura per l'acquisizione di possibili manifestazioni di interesse aperta a Regioni ed enti. In assenza di manifestazioni spontanee, saranno attivati dei comitati interistituzionali misti Stato-Regioni, come forma ulteriore di sollecitazione alla leale collaborazione, e sarà ricercata l'intesa della Conferenza Unificata ed enti locali.

In caso di mancato raggiungimento delle intese sui singoli siti, la decisione sarà assunta con deliberazione motivata del Consiglio dei Ministri, a tal fine integrato con la partecipazione di ciascun presidente di Regione interessato.

Seguirà una fase di indagini tecniche su ciascun sito, della durata di 15 mesi, svolte dalla Sogin S.p.A. sotto la vigilanza dell'ISIN per arrivare alla formulazione della proposta finale di localizzazione, tenendo conto dell'ordine di idoneità e delle valutazioni vincolanti dell'organo di sicurezza.

**Il tempo stimato per arrivare all'autorizzazione per la costruzione del Deposito Nazionale è di circa 44 mesi dalla comunicazione, da parte del MATTM e del MISE, del nulla osta alla Sogin S.p.A. alla pubblicazione della proposta di CNAPI, secondo le tappe riportate nel seguente schema.**

